



Decreto Dirigenziale n. 54 del 13/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 6 - Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN). 1° SEDE FARMACEUTICA RURALE. ASSEGNAZIONE TITOLARITA' IN SANATORIA AL DR. MAZZARELLA FILIPPO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 11, DELLA LEGGE REGIONALE 31.03.2017 N. 10.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che, giusta Decreto Dirigenziale n. 10 del 15/03/2012, il dr. Mazzarella Filippo, farmacista, nato ad Ariano Irpino (AV) il 19.11.1944, ed ivi residente alla via Barberio n°1, cod. fisc. MZZ FPP 44S19 A399R, veniva autorizzato a gestire in via provvisoria la 1° sede farmaceutica rurale del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), ubicata alla Via Leonardo da Vinci n. 19;

VISTI

- l'istanza del dr. Mazzarella Filippo, acquisita in data 20.04.2017 al prot. n. 2017.0290077 dell'Ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, in qualità di gestore provvisorio della Farmacia di Sant'Angelo a Cupolo (BN), con la quale chiede, l'assegnazione definitiva in sanatoria della suddetta farmacia ai sensi all'art. 1, comma 11, della L.R. n. 10 del 31.03.2017;
- l'art. 1, comma 11, della L.R. n. 10 del 31.03.2017 applica le disposizioni di cui all'art. 83, comma 1, della L.R. 30.01.2008 n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge Finanziaria 2008) testualmente recita: ***“I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato i limiti di età di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia gestita, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge risultino autorizzati alla gestione provvisoria da almeno tre anni, continuino ad esercitare siffatta gestione e presentino istanza di assegnazione definitiva alla regione Campania entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.”***
- la planimetria dei locali commerciali ubicati nel Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla Via Leonardo da Vinci n. 19, a firma del Tecnico Bozzi Ferdinando, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Benevento al n. 736;

DATO ATTO che agli atti è depositata – allegata alla suddetta istanza – la seguente documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa vigente, parte dei quali autodichiarati ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- 1) dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il dr. Mazzarella Filippo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48 e 76 – D.P.R. n. 2000/445), dichiara di essere cittadino italiano, di godere dei diritti politici, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, di essere in possesso della Laurea in Farmacia conseguita presso l'Università di Napoli in data 11.07.1968, di aver conseguito l'abilitazione alla professione a seguito di esame nella stessa Università in data 29.11.1968, di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento al n. 1562 dal 16.01.2012, di essere in possesso della idoneità richiesta dall'art. 6 della legge 892/1984, che nei suoi confronti non sussistono, alla data odierna, le cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 al D.lgs. 8.08.1994 n. 490, di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, di non trovarsi nella condizione di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 475/68 e agli artt. 7 e 8 della legge 362/91;

CONSIDERATO che tale documentazione risulta idonea ed esaustiva per il rilascio del richiesto provvedimento;

RITENUTO di dover prendere atto e autorizzare l'assegnazione definitiva della 1° sede farmaceutica del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) al dr. Mazzarella Filippo ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L.R. n. 10 del 31.03.2017;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. 30.09.1938 n. 1706;
VISTA la L. 02.04.1968 n. 475;
VISTO, per quanto applicabile, il D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;
VISTO l'art.31 dello Statuto della Regione Campania;
VISTO l'art.1, comma 11, L.R. Campania n.10/2017;
VISTO l'articolo 83 comma 1 L.R. 30/01/2008;
VISTA la L.R. n.48 del 16/03/90;
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;
VISTA la L.R. 08.03.1985 n.13;
VISTA la L.R. 07.12.1993 n.44;
VISTA la legge 22.12.1984 n.892;
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;
VISTO l'art.16 L.R. n. 1 del 19.01.2007;
VISTA la legge n. 27 del 24.03.2012;
VISTA il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 248 del 13/12/2016 di conferimento incarico al dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;
Premesso che la fattispecie non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, De Luca Giovanni, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e dispositivi,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di attribuire**, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L. R. n.10 del 31.03.2017, al dr. Mazzarella Filippo, nato ad Ariano Irpino (BN) il 19/11/1944, ed ivi residente alla via Barberio n°1, cod. fisc. MZZ FPP 44S19 A399R, la titolarità della 1° sede farmaceutica rurale del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN);

- **di autorizzare** il dr. Mazzarella Filippo a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'art. 5, comma 6 ter, del D.L. 223 del 04.07.2006 convertito in legge in data 4/08/2006 n. 248, la 1° sede farmaceutica rurale del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), con sede legale e operativa in Via Leonardo da Vinci n. 19, con annessa azienda commerciale;

- **di revocare** il decreto dirigenziale n. 10 del 15.03.2012 con il quale era stata autorizzata la gestione provvisoria al dr. Mazzarella Filippo;

- **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
- al Sindaco del Comune di Sant'Angelo a Cupolo;
- all' A.S.L. competente per territorio;
- all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dr. Ugo Trama